Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

ORDINANZA DEL SEGRETARIO GENERALE

Regolamentazione temporanea della circolazione stradale per l'occupazione parziale di una corsia in Via dei Maestri del Lavoro – Chioggia

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n. 284 del 12 novembre 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6, 14, 20 e 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dagli articoli 25, comma 7, e 28 della legge 25 novembre 2024, n. 177, il quale stabilisce che, nell'ambito delle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, ove istituita, che vi provvede mediante ordinanze in conformità alle norme del Codice della Strada;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, relativo alle aree interne ai porti e agli aeroporti ai fini delle competenze previste dall'art. 6, comma 7, del Codice della Strada;

CONSIDERATO il decreto n. 1590 del 30 giugno 2026 – Conferimento deleghe e poteri, che conferisce al Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi, nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle disposizioni del Titolo IV in materia di cantieri temporanei o mobili;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTA la comunicazione trasmessa via PEC in data 28 ottobre 2026 e acquisita al protocollo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale n. 24001, con la quale è stata trasmessa la richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico connessa ai lavori in corso in Via dei Maestri del Lavoro a Chioggia;

VISTA l'autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale prot. n. 24280 del 2 novembre 2026, con la quale, per quanto di competenza e ai soli fini demaniali marittimi, è stata autorizzata l'occupazione parziale e temporanea di una corsia di Via dei Maestri del Lavoro, per un'estensione di circa 140 m x 3 m, necessaria al completamento delle lavorazioni;

VISTA la planimetria allegata alla documentazione trasmessa, nella quale sono individuati il tratto interessato dall'occupazione, l'area di cantiere e la segnaletica temporanea prevista;

RITENUTO opportuno disciplinare temporaneamente la circolazione nel tratto interessato dall'occupazione, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, la continuità del transito e l'incolumità pubblica;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

ARTICOLO 1 – Disciplina temporanea della circolazione stradale

Con decorrenza dalla data di emissione della presente Ordinanza e fino al 20 novembre 2026, per consentire l'occupazione parziale e temporanea di una corsia di Via dei Maestri del Lavoro, nel Porto di Chioggia, nel tratto individuato nella planimetria allegata e per un'estensione di circa 140 m x 3 m, sono autorizzate le seguenti modifiche temporanee alla circolazione, esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle lavorazioni.

Durante l'effettiva presenza del cantiere:

- è istituito il restringimento della carreggiata nel tratto interessato dall'occupazione, con deviazione dei flussi veicolari secondo la configurazione rappresentata nella planimetria allegata;
- nel tratto interessato dal cantiere è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h, come indicato nella segnaletica temporanea prevista dall'elaborato grafico;
- qualora la larghezza residua della carreggiata o le condizioni del traffico non consentano il contemporaneo transito nei due sensi in condizioni di sicurezza, la circolazione dovrà essere regolata a senso unico alternato mediante personale moviere;
- dovrà essere garantito, per quanto compatibile con le esigenze di sicurezza del cantiere, il regolare transito della zona e l'accessibilità ai compendi e agli accessi carrabili limitrofi;
- gli eventuali percorsi pedonali interferenti con l'area di cantiere dovranno essere mantenuti fruibili in condizioni di sicurezza ovvero temporaneamente deviati mediante idonea segnaletica e delimitazione.

Nel periodo di validità della presente Ordinanza, le modifiche alla circolazione di cui al presente articolo avranno efficacia esclusivamente durante l'effettiva occupazione della sede stradale e dovranno essere rimosse al termine delle singole fasi operative.

ARTICOLO 2 – Prescrizioni per la società esecutrice

Costruzioni Ruffo S.r.l., nonché il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, il Direttore dei Lavori e il responsabile del cantiere, ciascuno per quanto di competenza, dovranno osservare le seguenti prescrizioni e condizioni:

- rispettare integralmente le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. applicabili ai cantieri temporanei o mobili;
- prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione, posizionare idonea segnaletica stradale temporanea in conformità alla normativa vigente richiamata in premessa, provvedendo alla corretta delimitazione e presegnalazione dell'area di cantiere. La presenza del cantiere dovrà essere adeguatamente segnalata sia di giorno sia di notte e i dispositivi di delimitazione dovranno essere integrati con le prescritte lanterne a luce fissa o lampeggiante, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;
- presegnalare adeguatamente la presenza del cantiere e il restringimento della carreggiata mediante specifica cartellonistica collocata lungo le direttrici di avvicinamento, con particolare attenzione ai punti di maggiore interferenza con la viabilità ordinaria;
- mantenere la segnaletica temporanea perfettamente efficiente e visibile, di giorno e di notte, provvedendo al suo immediato ripristino in caso di spostamento, danneggiamento o perdita di efficacia;
- qualora siano presenti macchine operatrici che effettuino manovre in prossimità della viabilità ordinaria, ovvero mezzi le cui dimensioni o modalità operative possano interferire con la circolazione veicolare o pedonale, dovrà essere garantita la presenza di movieri adeguatamente formati, dotati di dispositivi ad alta visibilità e incaricati di regolamentare la circolazione, assistere le manovre e garantire la sicurezza degli utenti in transito;
- utilizzare i mezzi d'opera e di trasporto esclusivamente all'interno delle aree autorizzate, evitando depositi di materiali o risulte sulle aree demaniali limitrofe non interessate dal cantiere;
- segnalare adeguatamente, sia di giorno sia di notte, tutti i punti di potenziale pericolo e adottare ogni misura necessaria a evitare interferenze tra il traffico e le attività di cantiere;
- provvedere immediatamente alla pulizia e alla bonifica della sede stradale in caso di spandimenti, perdite di materiale o imbrattamenti derivanti dai mezzi e dalle lavorazioni;
- in caso di interruzione o danneggiamento di sottoservizi, provvedere all'immediato ripristino a propria cura e spese;
- gestire e smaltire eventuali materiali di risulta nel rispetto della normativa vigente;
- comunicare agli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale, con congruo anticipo, la data di effettivo avvio del cantiere e la durata prevista delle lavorazioni che comportano modifiche alla circolazione;
- al termine di ogni fase e, definitivamente, a conclusione dei lavori, rimuovere mezzi, materiali, delimitazioni e segnaletica temporanea non più necessaria, ripristinando le ordinarie condizioni di viabilità;

- ripristinare a propria cura e spese gli eventuali danni arrecati a pavimentazioni, infrastrutture, impianti, manufatti o pertinenze stradali e mantenere sollevata e indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale da responsabilità derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni disciplinate dal presente provvedimento.

ARTICOLO 3 – Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile.

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

ARTICOLO 4 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica al tratto di Via dei Maestri del Lavoro interessato dall'occupazione temporanea, come individuato nella planimetria allegata.

La presente Ordinanza ha efficacia dalla data di emissione e fino al 20 novembre 2026. Le disposizioni in essa contenute si applicano esclusivamente durante l'effettiva presenza del cantiere e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle lavorazioni.

Qualora le lavorazioni terminino anticipatamente o venga temporaneamente rimossa l'occupazione della sede stradale, le relative modifiche alla circolazione dovranno cessare con contestuale ripristino delle ordinarie condizioni di viabilità.

Decorso il 20 novembre 2026, la presente Ordinanza cesserà automaticamente di produrre effetti senza necessità di ulteriori provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Roberto Mantovanelli

MANTOVANELLI
ROBERTO
04.11.2026
10:56:58
GMT+01:00

Allegato: planimetria di individuazione dell'area di occupazione temporanea in Via dei Maestri del Lavoro.